



Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2019. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-PF, Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, approvate con separati provvedimenti del 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-ENC e delle relative istruzioni

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello "Redditi 2019-ENC", sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro RM, nelle colonne 2 dei rigli RM11 e RM12, le cifre ",00" sono eliminate;

- nel quadro RT, nelle colonne 2 dei rigli RT105 e RT106, le cifre ",00" sono eliminate;

- nel quadro RS, è inserito, in fondo, il prospetto denominato "Redditi prodotti in euro Campione d'Italia", composto dal rigo RS410, recante le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, "Codice" e "Importo";

- alla pagina 16 delle istruzioni, nel paragrafo "3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE", dopo il codice "11", sono aggiunti i seguenti codici: "12 - imprese che

esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U” e “13 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U”;

- alla pagina 23 delle istruzioni, nell’ultimo capoverso, ultimo alinea, il codice “14” è sostituito con il codice “15”;

- alla pagina 34 delle istruzioni, nel paragrafo “7.2 - SEZIONE I – ALLEVAMENTO DI ANIMALI”, il terzo capoverso è sostituito con il seguente: “Per il biennio 2018 - 2019, il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 15 marzo 2019.”;

- alla pagina 35 delle istruzioni, nella sezione 2 dello “Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all’unità di misura”, nella colonna 3, sono aggiunti cinque righe recanti le rispettive diciture: “Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)”, “Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)”, “Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg”, “Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg” e “Camelidi (Lama adulti) 150 kg” e, nella colonna 4, sono aggiunti i rispettivi coefficienti: “1,500”, “0,700”, “187,500”, “240,000”, “300,000”;

- alla pagina 56 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF58, nel secondo capoverso, le parole da “Si ricorda” fino a “la perdita.” sono eliminate;

- alla pagina 64 delle istruzioni, nell’ultimo punto elenco, il codice “23” è sostituito con il codice “24”;

- alla pagina 69 delle istruzioni, nell’ultimo punto elenco (codice 41), il codice “23” è sostituito con il codice “24”;

- alla pagina 121 delle istruzioni, prima delle parole “Nel rigo RS1 campo 1,”, le parole “– Aiuti di Stato.” sono sostituite con le parole “– Aiuti di Stato; – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.”;

- alla pagina 127 delle istruzioni, in corrispondenza del codice “11“, dopo le parole “ipotesi di cui alla lett. l):”, le parole da “società ed enti” fino al punto e virgola

sono sostituite con le parole “società ed enti che risultano congrui e coerenti ai fini degli studi di settore;”

- alla pagina 156 delle istruzioni, l’ottavo capoverso è sostituito con il seguente: “ATTENZIONE: il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. Nel prospetto vanno indicati anche gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri del presente modello, utilizzando per ciascuno di essi il codice residuale 999. L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).”;

- alla pagina 159 delle istruzioni, prima del paragrafo “22. QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O ATTIVITA ESTERE DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO” è inserito il seguente paragrafo: “21.38 REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D’ITALIA

L’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l’art. 188-bis del TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.

A decorrere dall’anno d’imposta 2018, i redditi di lavoro autonomo delle società e associazioni professionali con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. La medesima agevolazione si applica, altresì, ai redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione d’Italia dagli enti iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia.

Per i redditi d'impresa, nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

I redditi di lavoro autonomo e d'impresa partecipano al calcolo dell'abbattimento minimo di euro 26.000.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel presente prospetto l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri RE, RF, RG, RD e RC, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS410, colonna 1, "Codice", va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:

- '9' redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
- '10' redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
- '11' redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
- '12' redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD
- '14' redditi di impresa enti a contabilità pubblica di cui al quadro RC

Nel rigo RS410, colonna 2, "Importo", va indicato l'ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.

I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. L'agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma

dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili. Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l'agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.

Ad esempio, in presenza di redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 20.000 e redditi d'impresa agevolabili pari a euro 30.000, l'agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:

- redditi di lavoro autonomo euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
- redditi d'impresa euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).

In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:

- redditi di lavoro autonomo euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
- redditi d'impresa euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600).

ATTENZIONE L'importo dell'agevolazione relativa ai redditi di lavoro autonomo (cod. 9), d'impresa in contabilità ordinaria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11), forfetari (cod. 12) o in contabilità pubblica (cod. 14) viene sottratto direttamente nei corrispondenti quadri (RE, RF, RG, RD o RC), in sede di determinazione dell'importo da indicare, rispettivamente, nei righi RE21, RF63, RG31, RD14 o RC8.

Nel caso di ente partecipante a società trasparenti (art. 5 del TUIR), qualora questi ultimi soggetti abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 188-bis del TUIR nella determinazione del reddito d'impresa, l'ente partecipante non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a questo imputata dai predetti soggetti.”;

- alla pagina 198 delle istruzioni, in corrispondenza del credito d'imposta “Investimenti pubblicitari”, il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d'imposta va indicato nella presente sezione specificando il mezzo (stampa o emittenti televisive e radiofoniche) utilizzato per gli investimenti pubblicitari effettuati.”; dopo

l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di investimenti pubblicitari effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica sia sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, va indicato il codice corrispondente al mezzo prevalente.”; dopo le parole “la somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2;” è aggiunto il seguente periodo: “in caso di investimenti effettuati in entrambi gli anni 2017 e 2018, va compilata la colonna corrispondente all'anno per il quale è stato richiesto il maggior importo.”;

- alla pagina 229 delle istruzioni, in corrispondenza del paragrafo “30. Quadro DI - Dichiarazione integrativa”, nel primo capoverso, le parole “2014” e “2013” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “2015” e “2014”;

- alla pagina 233 delle istruzioni, nella colonna “Descrizione” della “Tabella codici aiuti di Stato”, in corrispondenza dei “codici aiuto” 3 e 4, la parola “Deduzione” è sostituita con le parole “Deduzione/Detrazione”; nella medesima tabella, dopo il rigo individuato con “codice aiuto” 18, è aggiunto un rigo recante nelle colonne “Codice aiuto”, “Descrizione” e “Norma” le rispettive diciture: “19”, “Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia” e “Art. 188-bis, TUIR.” e dopo il rigo individuato con “codice aiuto” 56, è aggiunto un rigo recante nelle colonne “Codice aiuto”, “Descrizione” e “Norma” le rispettive diciture: “57”, “Credito d'imposta Investimenti pubblicitari” e “Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017”.

2. Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-SC e delle relative istruzioni

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello “Redditi 2019-SC”, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro RM, nelle colonne 2 dei righi RM11 e RM12, le cifre “,00” sono eliminate;
- nel quadro RT, nelle colonne 2 dei righi RT105 e RT106, le cifre “,00” sono eliminate;
- nel quadro RQ, nel rigo RQ48, la percentuale è eliminata;
- nel quadro RI, nel rigo RI2, nel titolo del colonna 27 la parola “da” è sostituita con la parola “ad”;

- nel quadro RS, nel rigo RS115, nel titolo delle colonne 3, 5, 7, 9 e 11 i riferimenti sono sostituiti rispettivamente con i seguenti “2”, “4”, “6”, “8”, “10”; è inserita la sezione denominata “Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)”, composta dal rigo “RS253”, con colonna 1 “Credito maturato” e con colonna 2 “Credito utilizzato”; è inserita la sezione denominata “Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali”, in corrispondenza dei rigi “RS290” con colonna 1 “Ammontare deducibile” e colonna 2 “Eccedenza riportabile” e “RS291” con colonna 1 “Società di comodo” e colonna 2 “Addizionale banche”; è inserito, in fondo, il prospetto denominato “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”, composto dal rigo “RS410”, recante la colonna denominata “Importo”;

- nel quadro RL, la sezione II è sostituita con la nuova sezione II che comprende i rigi da RL5 a RL16;

- nel quadro TN, nel rigo TN5 la parola “2017” è sostituita con la parola “2018”;

- nel quadro RX è inserito il rigo “RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX”, con le colonne 1, 3, 4, 5 e 6 ed è eliminato il rigo RX32; conseguentemente il rigo RX30 è rinominato “RX31” e il rigo RX31 è rinominato “RX32”;

- alla pagina 5 delle istruzioni, nel paragrafo 2.1, il terzo capoverso è eliminato;

- alla pagina 16 delle istruzioni, nel paragrafo “3.1.2 Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, dopo il codice “11”, sono aggiunti i seguenti codici: “12 - imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U” e “13 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U”;

- alla pagina 30 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF50, secondo alinea, il secondo e il terzo periodo sono eliminati;

- alla pagina 31 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF50 ultimo periodo dopo le parole “colonna 3” sono aggiunte “e colonna 4”; in corrispondenza del rigo RF53, ultimo periodo, la parola “1068” è sostituita con “1067”;

- alla pagina 37 delle istruzioni, nel quarto capoverso, le parole da “Si ricorda” fino a “la perdita.” sono eliminate;

- alla pagina 39 delle istruzioni, nel primo e nel terzo capoverso, la parola “250” è sostituita con la parola “400”;

- alla pagina 73 delle istruzioni, in corrispondenza delle alinea: di colonna 6, le parole “RS167, colonne 2 e 3” sono sostituite con le parole “RS168A, colonne 1, 2 e 3”; di colonna 7, le parole “colonna 2” sono sostituite con le parole “colonna 5”; di colonna 9, la parola “RS175” è sostituita con la parola “RS175A”; di colonna 10, le parole “colonna 8” e “RS175” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “colonna 9” e “RS175A”;

- alla pagina 75 delle istruzioni, nella sezione XI-B, quarto capoverso la parola “5,8” è sostituita con “5,15”;

- alla pagina 78 delle istruzioni, nel primo rigo le parole “2,10 per cento” sono sostituite con le parole “2 per cento”;

- alla pagina 103 delle istruzioni, nel primo capoverso le parole “colonna 6” sono sostituite con le parole “colonna 5”;

- alla pagina 143 delle istruzioni, in corrispondenza del credito d’imposta “Investimenti pubblicitari”, al terzo periodo le parole da “., e, relativi all’applicazione degli” fino al punto sono sostituite con le parole “regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.”; il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d’imposta va indicato nella presente sezione specificando il mezzo (stampa o emittenti televisive e radiofoniche) utilizzato per gli investimenti pubblicitari effettuati.”; dopo l’ottavo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di investimenti pubblicitari effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica sia sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, va indicato il codice corrispondente al mezzo prevalente.”; dopo le parole “la somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2;”, è aggiunto il seguente periodo: “in caso di investimenti effettuati in entrambi gli anni

2017 e 2018, va compilata la colonna corrispondente all'anno per il quale è stato richiesto il maggior importo.”;

- alla pagina 168 delle istruzioni, nel primo capoverso del paragrafo 18.1, il terz'ultimo punto elenco è eliminato;

- alla pagina 169 delle istruzioni, prima del paragrafo “18.2”, dopo le parole “– Aiuti di Stato.” è aggiunto il capoverso “– Redditi prodotti in euro Campione d'Italia.”;

- alla pagina 178 delle istruzioni, nel secondo alinea, le parole “,distinte per periodo d'imposta,” sono eliminate;

- alla pagina 183 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RS113, nono alinea, le parole “colonna 15” sono sostituite con le parole “colonna 14”;

- alla pagina 184 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RS114, primo alinea, le parole “colonna 15” sono sostituite con le parole “colonna 14”;

- alla pagina 187 delle istruzioni, le parole dopo “ipotesi di cui alla lett. l):” fino al punto e virgola sono sostituite dalle parole “società ed enti che risultano congrui e coerenti ai fini degli studi di settore;”

- in corrispondenza del rigo RS114, primo alinea, le parole “colonna 15” sono sostituite con le parole “colonna 14”;

- alla pagina 198 delle istruzioni, in corrispondenza delle colonne 2 e 3 del rigo RS168B, le parole “maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” sono sostituite con le parole “addizionale IRES per le banche”;

- alla pagina 200 delle istruzioni, in corrispondenza del primo alinea, le parole “maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” sono sostituite con le parole “addizionale IRES per le banche”;

- alla pagina 211 delle istruzioni, al sesto capoverso, dopo le parole “rigo RS291” sono aggiunte le parole “,colonna 1,” e dopo le parole “d.l. n. 138 del 2011.” sono aggiunte le parole “In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1 del rigo RS290 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto ai fini dell'addizionale IRES per le banche.”;

- alla pagina 212 delle istruzioni, il quint'ultimo capoverso è sostituito con il seguente: "ATTENZIONE: il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. Nel prospetto vanno indicati anche gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri del presente modello, utilizzando per ciascuno di essi il codice residuale 999. L'indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell'aiuto "de minimis" riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).";

- alla pagina 215 delle istruzioni, prima del paragrafo "19" è inserito il seguente paragrafo: "18.41 REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA

L'art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l'art. 188-bis del TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d'Italia.

A decorrere dall'anno d'imposta 2018, i redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o

compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel presente prospetto l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS410 "Importo", va indicato l'ammontare del reddito agevolabile prodotto in euro.

Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000, nei limiti del reddito d'impresa agevolabile. L'agevolazione complessiva è pari al maggiore importo tra il 30 per cento del predetto reddito e 26.000.

ATTENZIONE

L'importo dell'agevolazione viene sottratto direttamente nel corrispondente quadro RF, in sede di determinazione dell'importo da indicare, nel rigo RF63.;"

- alla pagina 246 delle istruzioni, in corrispondenza del paragrafo "25. Quadro DI - Dichiarazione integrativa", nel primo capoverso, le parole "2014", "2013" e "2017" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "2015", "2014" e "2018";

- alla pagina 250 delle istruzioni, nella colonna "Descrizione" della "Tabella codici aiuti di Stato", in corrispondenza dei codici "3" e "4", la parola "Deduzione" è sostituita con le parole "Deduzione/Detrazione"; nella medesima tabella, dopo il rigo individuato con codice "18", è aggiunto un rigo recante nelle colonne "Codice aiuto", "Descrizione" e "Norma" le rispettive diciture: "19", "Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia" e "Art. 188-bis, TUIR" e dopo il rigo individuato con "codice aiuto" 56, è aggiunto un rigo recante nelle colonne "Codice aiuto", "Descrizione" e "Norma" le rispettive diciture: "57", "Credito d'imposta Investimenti pubblicitari" e "Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017".

2.2. Al medesimo provvedimento di cui al punto 2.1, concernente l'approvazione delle istruzioni generali ai modelli "Redditi 2019 delle Società e degli Enti", è apportata la seguente modifica:

- a pagina 2, il quarto capoverso è eliminato.

3. Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-SP e delle relative istruzioni

3.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello "Redditi 2019-SP", sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro RS, è inserito, in fondo, il prospetto denominato "Redditi prodotti in euro Campione d'Italia", composto dal rigo RS410 recante le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, "Codice" e "Importo";

- alla pagina 14 delle istruzioni, nel paragrafo 3.2, dopo il codice "11", sono aggiunti i seguenti codici: "12 - imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;" e "13 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.";

- alla pagina 40 delle istruzioni, in corrispondenza del codice 5 del rigo RG22 le parole "comma 1093, del TUIR" sono sostituite con le parole "comma 1093, della legge n. 296 del 2006";

- alla pagina 73 delle istruzioni, nel paragrafo 11.2, il secondo capoverso è sostituito con il seguente: "Per il biennio 2018 - 2019, il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 15 marzo 2019.";

- alla pagina 74 delle istruzioni, nella sezione 2 dello "Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura", nella colonna 3, sono aggiunti cinque righe recanti le rispettive diciture: "Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)", "Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)", "Camelidi (Alpaca

adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg”, “Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg” e “Camelidi (Lama adulti) 150 kg” e, nella colonna 4, sono aggiunti i rispettivi coefficienti: “1,500”, “0,700”, “187,500”, “240,000” e “300,000”;

- alla pagina 124 delle istruzioni, prima del paragrafo 20.2, le parole “– Aiuti di Stato.” sono sostituite con le parole “– Aiuti di Stato; – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia.”;

- alla pagina 127 delle istruzioni, in corrispondenza del codice “11”, dopo le parole “ipotesi di cui alla lett. l):”, le parole da “società che applicano gli ISA” fino al punto e virgola sono sostituite con le parole “società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;”

- alla pagina 146 delle istruzioni, il settimo capoverso è sostituito con il seguente: “ATTENZIONE: il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. Nel prospetto vanno indicati anche gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri del presente modello, utilizzando per ciascuno di essi il codice residuale 999. L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).”;

- alla pagina 149 delle istruzioni, prima del paragrafo 21 è inserito il seguente paragrafo: “20.28 REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D’ITALIA

L’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l’art. 188-bis del TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.

A decorrere dall’anno d’imposta 2018, i redditi di lavoro autonomo delle associazioni professionali o delle società semplici con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera concorrono a

formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. La medesima agevolazione si applica, altresì, ai redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società di persone iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia.

Per i redditi d'impresa, nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

I redditi di lavoro autonomo e d'impresa partecipano al calcolo dell'abbattimento minimo di euro 26.000.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel presente prospetto l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri RE, RF, RG e RD, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS410, colonna 1, "Codice", va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:

- '9' redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
- '10' redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
- '11' redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
- '12' redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD

Nel rigo RS410, colonna 2, "Importo", va indicato l'ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.

I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. L'agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili. Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l'agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.

Ad esempio, in presenza di redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 20.000 e redditi d'impresa agevolabili pari a euro 30.000, l'agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:

- redditi di lavoro autonomo euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
- redditi d'impresa euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).

In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:

- redditi di lavoro autonomo euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
- redditi d'impresa euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600).

ATTENZIONE L'importo dell'agevolazione relativa ai redditi di lavoro autonomo (cod. 9), d'impresa in contabilità ordinaria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11) o forfetari (cod. 12) viene sottratto direttamente nei corrispondenti quadri (RE, RF, RG o RD), in sede di determinazione dell'importo da indicare, rispettivamente, nei righe RE21, RF63, RG31 o RD14.

Nel caso di società partecipante a società trasparenti (art. 5 del TUIR), qualora questi ultimi soggetti abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 188-bis del TUIR nella determinazione del reddito d'impresa, la società partecipante non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a questa imputata dai predetti soggetti.”;

- alla pagina 174 delle istruzioni, in corrispondenza del credito d'imposta "Interventi di bonifica dall'amianto", nell'ultimo periodo, dopo la parola " righe" è inserita la parola "RU2,,"; in corrispondenza del credito d'imposta "Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA", nell'ultimo periodo, dopo la parola "RU3,," sono inserite le parole "RU6, RU8,,";

- alla pagina 180 delle istruzioni, in corrispondenza del credito d'imposta "Investimenti pubblicitari", l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta va indicato nella presente sezione specificando il mezzo (stampa o emittenti televisive e radiofoniche) utilizzato per gli investimenti pubblicitari effettuati."; dopo il settimo capoverso, è aggiunto il seguente: "In caso di investimenti pubblicitari effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica sia sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, va indicato il codice corrispondente al mezzo prevalente."; nell'ultimo periodo, dopo le parole "la somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2,," è aggiunto il seguente: "in caso di investimenti effettuati in entrambi gli anni 2017 e 2018, va compilata la colonna corrispondente all'anno per il quale è stato richiesto il maggior importo.";

- alla pagina 207 delle istruzioni, nella colonna "Descrizione" della "Tabella codici aiuti di Stato", in corrispondenza dei codici aiuto 3 e 4, la parola "Deduzione" è sostituita con le parole "Deduzione/Detrazione"; nella medesima tabella, dopo il rigo individuato con codice aiuto 18, è aggiunto un rigo recante nelle colonne "Codice aiuto", "Descrizione" e "Norma" le rispettive diciture: "19", "Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia" e "Art. 188-bis, TUIR" e dopo il rigo individuato con "codice aiuto" 56, è aggiunto un rigo recante nelle colonne "Codice aiuto", "Descrizione" e "Norma" le rispettive diciture: "57", "Credito d'imposta Investimenti pubblicitari" e "Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017".

4. Modificazioni delle istruzioni relative al modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3

4.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello "Redditi 2019-

PF”, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019 e del 10 maggio 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla pagina 91 delle istruzioni, in corrispondenza del credito d’imposta “Investimenti pubblicitari”, il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d’imposta va indicato nella presente sezione specificando il mezzo (stampa o emittenti televisive e radiofoniche) utilizzato per gli investimenti pubblicitari effettuati.”; dopo il settimo capoverso, è aggiunto il seguente: “In caso di investimenti pubblicitari effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica sia sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, va indicato il codice corrispondente al mezzo prevalente.”; nell’ultimo periodo, dopo le parole “la somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2.”, è aggiunto il seguente: “in caso di investimenti effettuati in entrambi gli anni 2017 e 2018, va compilata la colonna corrispondente all’anno per il quale è stato richiesto il maggior importo.”;

- alla pagina 122 delle istruzioni, nella tabella “Codici aiuti di Stato”, dopo il rigo individuato con “codice aiuto” 56, è aggiunto un rigo recante nelle colonne “Codice aiuto”, “Descrizione” e “Norma” le rispettive diciture: “57”, “Credito d’imposta Investimenti pubblicitari” e “Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017”.

5. Modificazioni del modello di dichiarazione Irap 2019 e delle relative istruzioni

5.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello “Irap 2019”, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro IS, è inserita la seguente sezione denominata “Sez. XIX Valore della produzione netta prodotto in euro Campione d’Italia”, composta dal rigo IS210 recante le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, “Codice aliquota” e “Importo”;

- alla pagina 61 delle istruzioni, prima del paragrafo 4.2, le parole “• Aiuti di Stato.” sono sostituite con le parole “• Aiuti di Stato; • Valore della produzione netta prodotto in euro Campione d’Italia.”;

- alla pagina 62 delle istruzioni, all’interno delle istruzioni alla colonna 2 dei rigi IS2 e IS3, terzo alinea, dopo le parole “per ogni impresa” è aggiunta la parola “unica”;

- alla pagina 82 delle istruzioni, nel settimo capoverso, dopo le parole “aiuti fiscali” sono inserite le parole “ai fini IRAP”;

- alla pagina 85 delle istruzioni, dopo il penultimo capoverso, sono inserite le parole “L’indicazione degli aiuti nella sezione, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. In caso di fruizione dell’aiuto “de minimis” riconosciuto dal comma 3-bis dell’art. 17 per il valore della produzione netta prodotto in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va compilata la presente sezione riportando il codice 357 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo IS210 (che va, invece, utilizzato per fruire dell’agevolazione prevista dal medesimo comma 3-bis per il valore della produzione netta prodotto in euro).”;

- alla pagina 88 delle istruzioni, nella Tabella aiuti di Stato “Statali”, sono inserite, in fondo, in corrispondenza delle colonne “Codice Aiuto”, “Descrizione” e “Norma”, rispettivamente, le parole “357”, “Riduzione del valore della produzione netta per i soggetti che esercitano attività nel comune di Campione d’Italia” e “Art. 17, c. 3-bis, D.lgs. n. 446/97”;

- alla pagina 88 delle istruzioni, prima del paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo: “4.20 Sezione XIX Valore della produzione netta prodotto in euro Campione d’Italia

L’art. 25-octies, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l’art. 17 con l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater che prevedono un’agevolazione per le attività esercitate a Campione d’Italia.

A decorrere dall’anno d’imposta 2018, il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinato ai sensi degli artt. da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all’art. 9, comma 2, del TUIR ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto sopra previsto, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del comune di Campione d’Italia, ai fini dell’individuazione della quota di valore della

produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al citato comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nella presente sezione l'ammontare del solo valore della produzione netta prodotto in euro, già indicato nei quadri IQ o IP o IC o IE o IK, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo IS210, va indicato:

- in colonna 1, il codice desunto dall'apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativo dell'aliquota applicata;
- in colonna 2, l'ammontare del valore della produzione netta agevolabile prodotto in euro, assoggettato all'aliquota corrispondente al codice di cui a colonna 1.

Qualora il valore della produzione netta agevolabile è assoggettato a diverse aliquote tra quelle previste dai commi 1 e 1-bis dell'art. 16 (tenendo conto delle eventuali variazioni previste dalla normativa regionale), va effettuata una distinta ripartizione delle quote del valore della produzione assoggettabili ad aliquote diverse; in tal caso, vanno utilizzati più moduli della presente sezione.

Il valore della produzione netta indicato in colonna 2 concorre alla formazione della base imponibile ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000 (nei limiti della somma degli importi di colonna 2). Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma degli importi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l'agevolazione va imputata proporzionalmente agli importi del valore della produzione netta agevolabili assoggettati alle diverse aliquote.

Ad esempio, in presenza di un importo del valore della produzione netta agevolabile assoggettato all'aliquota del 3,90 per cento (VP1) pari a euro 20.000 e di un importo del valore della produzione netta agevolabile assoggettato all'aliquota del 2,98 per cento (VP2) pari a euro 30.000, l'agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:

- per VP1 euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);

- per VP2 euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).

In tale esempio, dunque, i valori della produzione netta (VP1 e VP2) concorrono alla formazione della base imponibile complessiva, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:

- VP1 euro 9.600 (pari alla differenza tra il valore della produzione netta agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
- VP2 euro 14.400 (pari alla differenza tra il valore della produzione netta agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600).

ATTENZIONE

L'importo dell'agevolazione deve essere indicato nella colonna 4, "Deduzioni regionali", del rigo della sezione I del quadro IR nel quale è ricompreso il valore della produzione netta derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia (colonna 1 del predetto rigo con codice regione "10"). In caso di compilazione di più righe IS210, gli importi dell'agevolazione vanno ricompresi nella predetta colonna 4 dei corrispondenti righe della sezione I del quadro IR tra i quali è ripartito il valore della produzione netta agevolabile.";

- alla pagina 96 delle istruzioni, nella tabella delle aliquote Irap della Regione Friuli Venezia Giulia, la parola "M1" è sostituita con la parola "M1(*)";

- alla pagina 97 delle istruzioni, nella tabella delle aliquote Irap della Regione Friuli Venezia Giulia, in fondo, è inserita la seguente nota: "(*)Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

- alla pagina 105 delle istruzioni, nella tabella delle aliquote Irap della Regione Umbria, nella nota in fondo alla tabella, le parole "come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232" sono sostituite dalle parole "come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", e le parole "2016 e 2017" sono sostituite con le parole "2016, 2017 e 2018";

- alle pagina 107 delle istruzioni, nella tabella delle aliquote Irap delle Regione Veneto, nella nota in fondo alla tabella, le parole “2017 e 2018” sono sostituite con le parole “2016, 2017 e 2018”.

6. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2019-PF, Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019.

6.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2019, pubblicato in data 15 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Redditi 2019-PF, Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019 sono apportate le modifiche elencate nell’allegato 1 al presente provvedimento.

7. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche

7.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2019 e successive modificazioni.

Inoltre, con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2019-PF, Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, approvate con separati provvedimenti del 14 febbraio 2019 e successive modificazioni.

Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si rendono necessarie, tra l’altro, per tener conto delle novità di cui all’art. 25-*octies*, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 17

dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l'art. 188-*bis*, rubricato "Campione d'Italia", del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2019, recante: approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2019, recante: approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2019 recante: approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2019 recante: approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2019 recante: approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2019” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2019”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019 recante: modificazioni al modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019 recante: modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Redditi 2019-PF approvate con provvedimento del 14 febbraio 2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 giugno 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente